



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per lo sviluppo regionale*

---

**2009/0107(COD)**

3.2.2010

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria  
(COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Evgeni Kirilov

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

**Pagina**

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..**Error!**  
**Bookmark not defined.**



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

(COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD))

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di regolamento (COM(2009)0384),
  - visto l'articolo 161 del trattato CE, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0003/2010),
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0000/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura indicata in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) L'ambito di applicazione della

*Emendamento*

(9) L'ambito di applicazione della

disposizione sulla stabilità di un'operazione dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare le disposizioni alle **operazioni cofinanziate** dal FSE che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l'investimento **o i posti di lavoro creati**. È inoltre necessario escludere l'applicazione di questa disposizione a tali operazioni quando, dopo la loro conclusione, esse sono sottoposte ad una sostanziale modifica per la cessazione dell'attività produttiva in seguito ad una bancarotta non fraudolenta.

disposizione sulla stabilità di un'operazione dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare le disposizioni alle **azioni nel quadro dell'assistenza fornita** dal FSE che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l'investimento. È inoltre necessario escludere l'applicazione di questa disposizione a tali operazioni quando, dopo la loro conclusione, esse sono sottoposte ad una sostanziale modifica per la cessazione dell'attività produttiva in seguito ad una bancarotta non fraudolenta.

Or. en

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11

*Testo della Commissione*

***(11) Come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 3 giugno 2009 su "Un impegno comune a favore dell'occupazione", al fine di controbilanciare i problemi di tesoreria degli Stati membri risultanti dai vincoli finanziari nel corso del periodo acuto della crisi e per accelerare l'attuazione delle misure attive del mercato del lavoro destinate a sostenere i cittadini e più specificamente i disoccupati o le persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, è necessario modificare, per un periodo di tempo limitato, le disposizioni riguardanti il calcolo dei pagamenti intermedi. Per questo motivo è opportuno, senza modificare gli obblighi di cofinanziamento nazionale che si applicano ai programmi operativi sull'insieme degli periodo di programmazione, rimborsare le domande di pagamento intermedie al 100% del contributo pubblico per ciascun asse prioritario nei programmi operativi***

*Emendamento*

***soppresso***

*cofinanziati dal FSE.*

Or. en

### **Emendamento 3**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) A causa di circostanze eccezionali e visto l'impatto grave e senza precedenti dell'attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi, al fine di consentire un flusso monetario regolare e di facilitare i pagamenti ai beneficiari nel corso dell'attuazione dei programmi.*

Or. en

### **Emendamento 4**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14 bis) È opportuno prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Questa flessibilità è necessaria a causa dell'avvio più lento del previsto dei programmi e della loro approvazione tardiva.*

Or. en

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 20 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(20 bis) A causa tra l'altro dei cambiamenti intervenuti nel processo decisionale a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche previste dal presente regolamento non sono state introdotte in tempo utile per evitare l'applicazione dell'attuale articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Di conseguenza, i disimpegni effettuati dalla Commissione comporterebbero, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee\* (regolamento finanziario), l'annullamento degli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2007, che dovrebbero essere ripartiti sugli esercizi dal 2008 al 2013 in conformità delle disposizioni previste dal presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere, a titolo transitorio, la possibilità di ricostituire nella misura del necessario gli stanziamenti corrispondenti, allo scopo di applicare le regole di disimpegno modificate.*

---

*\* G U L 248 del 16.9.2002, pag. 1.*

Or. en

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 – lettera a Regolamento (CE) n. 1083/2006 Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) fondi o altri programmi di

c) fondi o altri programmi di



incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti per l'efficacia energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti."

incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficacia energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti."

Or. en

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 44 – paragrafo 2 – alinea

#### *Testo della Commissione*

"Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti per l'efficacia energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:"

#### *Emendamento*

"Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficacia energetica e l'utilizzazione di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:"

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

"Laddove una categoria di spesa viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33, le spese comprese in tale categoria sono

#### *Emendamento*

"Laddove una **nuova** categoria di spesa **di cui all'allegato II, parte A, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1828/2006\* della Commissione** viene aggiunta al momento

---

ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo."

della modifica di un programma operativo di cui all'articolo 33 *del presente regolamento*, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo."

---

\* *GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.*

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

***Le operazioni che ricevono un contributo*** del FSE sono considerate come non atte a mantenere tale contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'**articolo 87** del trattato e subiscono una modifica sostanziale causata dalla cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

#### *Emendamento*

***Le azioni che rientrano nel campo d'intervento*** del FSE sono considerate come non atte a mantenere tale contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento secondo le norme **applicabili** in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'**articolo 107** del trattato e subiscono una modifica sostanziale causata dalla cessazione dell'attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 57 – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono ridurre i termini stabiliti nel primo sottoparagrafo a tre anni in caso di mantenimento di un investimento ***o di creazione di posti di***

#### *Emendamento*

Gli Stati membri possono ridurre i termini stabiliti nel primo sottoparagrafo a tre anni in caso di mantenimento di un investimento da parte di PMI."

*lavoro* da parte di PMI."

Or. en

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 9**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

#### *Testo della Commissione*

(ii) il **tasso dell'**importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento comunitario e la controparte nazionale;

#### *Emendamento*

(ii) il **rapporto tra l'**importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento comunitario e la controparte nazionale;

Or. en

## **Emendamento 12**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 10**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 77

#### *Testo della Commissione*

**(10) L'articolo 77 è sostituito dal testo seguente:**

#### ***"Articolo 77***

***Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del pagamento del saldo finale***

***1. I pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale si calcolano applicando il tasso di cofinanziamento di cui alla decisione sul programma operativo interessato per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile menzionata nell'ambito di tale asse prioritario in ciascuna dichiarazione di spesa certificata***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*dall'autorità di certificazione.*

*Il contributo della Comunità mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non sarà tuttavia superiore al contributo pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.*

*2. In deroga al primo sottoparagrafo del paragrafo 1, nel caso di programmi operativi cofinanziati dal FSE, i pagamenti intermedi da parte della Commissione per le dichiarazioni di spesa inviate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2010 possono essere, se lo Stato membro lo richiede, pagati al 100% del contributo pubblico per ciascun asse prioritario come indicato nell'ambito di tale asse prioritario nella dichiarazione di spesa certificata dall'autorità di certificazione. Quando uno Stato membro sceglie questa opzione, la Commissione applica questo sistema a tutte le domande di pagamenti intermedi inviate entro il 31 dicembre 2010 per un determinato programma operativo.*

*La differenza tra l'importo totale pagato nell'ambito di quanto stabilito al primo sottoparagrafo e l'importo calcolato nell'ambito di quanto disposto nel primo sottoparagrafo del paragrafo 1 non è presa in considerazione per calcolare i pagamenti intermedi per le dichiarazioni di spese inviate dopo il 31 dicembre 2010. Tuttavia, questa differenza è presa in considerazione ai fini delle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 1, e per il calcolo del pagamento del saldo finale."*

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 82 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) L'articolo 82, paragrafo 1, è modificato come segue:***

***(a) Al secondo comma, è aggiunta la lettera seguente:***

***"(f) per gli Stati membri che hanno beneficiato di prestiti nel 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri\*, o per gli Stati membri che hanno registrato una diminuzione del PIL di oltre il 10% in termini reali nel 2009 rispetto al 2008, nel 2010 2% del contributo del Fondo di coesione e 4% del contributo del Fondo sociale europeo al programma operativo.***

---

***\* GUL 53 del 23.2.2002, pag. 1."***

Or. en

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 11 bis – lettera b (nuova)

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 82 – paragrafo 1 – comma 3 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b) è aggiunto il seguente comma:***

***"Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al secondo comma, lettera f), i dati relativi al PIL sono basati sulle statistiche comunitarie pubblicate nel novembre 2009\*\*.***

Or. en

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 12**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 88 – paragrafo 3 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

"Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, **siano individuate irregolarità grazie a controlli realizzati dallo Stato membro**, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza."

#### *Emendamento*

"Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, **lo Stato membro individui** irregolarità, si applica l'articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza."

Or. en

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 93 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(12 bis) L'articolo 93 è modificato come segue:**

**(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:**

**"1. La Commissione procede al disimpegno automatico dell'importo calcolato in conformità del secondo comma connesso ad un programma operativo che non è stata utilizzata per il**

**prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma, salvo l'eccezione di cui al paragrafo 2.**

*Ai fini del disimpegno automatico, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007 a ciascun impegno di bilancio per gli esercizi dal 2008 al 2013."*

Or. en

#### **Emendamento 17**

#### **Proposta di regolamento – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 12 bis – lettera b (nuova)**

Regolamento (CE) n. 1083/2006

Articolo 93 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:*

*"2 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, i termini per il disimpegno automatico non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007."*

Or. en

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 1 bis Misure transitorie*

*In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l'esercizio 2007, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006, e a norma dell'articolo 11 del regolamento finanziario, sono ricostituiti nella misura del necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006.*

Or. en

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, i punti 5 e 7 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1° agosto 2006, i punti 8, **11, lettera a), 11, lettera b), punto i) e 13** sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e i punti 4, **11, lettera b), punto ii) e 11, lettera c)** sono applicabili a decorrere dal 10 giugno 2009.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, i punti 5 e 7 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal 1° agosto 2006, i punti 8, **10, lettera a), 10, lettera b), punto i), 13 e 14** sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 e i punti 4, **10, lettera b), punto ii) e 10, lettera c)** sono applicabili a decorrere dal 10 giugno 2009.

Or. en



